Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **ROMA - Mercoledì, 13 maggio 1931 - ANNO IX** **Numero 110**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Infer. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internaz., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Budapest: Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 757.

LEGGE 9 aprile 1931, n. 467.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1758, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato e la Società Manifatture Cotoniere Meridionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1758, concernente la sistemazione dei rapporti di credito tra il Tesoro dello Stato e la Società Manifatture Cotoniere Meridionali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 758.

LEGGE 9 aprile 1931, n. 468.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 15, concernente proroga del termine per la prescrizione dei biglietti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 15, concernente la proroga del termine per la prescrizione dei biglietti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **759.**

LEGGE 9 aprile 1931, n. **469.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 65, recante provvedimenti per i vaglia cambiari e le fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 65, recante provvedimenti per i vaglia cambiari e le fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **760.**

REGIO DECRETO-LEGGE 23 aprile 1931, n. **471.**

Sistemazione dei rapporti di debito e credito fra la Cassa di risparmio di Fiume e il Tesoro dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1926, n. 410, concernente provvedimenti per la città di Fiume;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di addivenire alla sistemazione dei rapporti di debito e credito fra il Tesoro dello Stato e la Cassa di risparmio di Fiume;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e col Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti da emanare di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, alla sistemazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dei rapporti di debito e credito tra la Cassa di risparmio di Fiume ed il Tesoro dello Stato, dipendenti dalle assegnazioni fatte alla Cassa stessa dall'antico Stato di Fiume, dal cessato Governo provvisorio di Fiume e dal Tesoro dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 308, foglio 47. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **761.**

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. **1976.**

Approvazione dello statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il regolamento approvato con il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135;
Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;
Viste le proposte delle autorità accademiche del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia;
Udito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 31. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia.

Art. 1.

L'Istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia ha per fine di promuovere il progresso della zooiatria e di impartire la cultura scientifica necessaria per conseguire la laurea e l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'anno accademico ha principio il 1° novembre e termina il 31 ottobre.

I corsi hanno inizio nella prima quindicina di novembre e terminano il 15 giugno.

Il calendario scolastico è compilato dal Consiglio accademico.

Gli esami di profitto e di laurea hanno luogo in due sessioni per ogni anno accademico, a norma delle disposizioni vigenti.

In nessun caso può consentirsi che uno studente si presenti allo stesso esame di profitto più di due volte nello stesso anno accademico, e più di una volta nella stessa sessione.

Gli esami di anatomia, quelli di anatomia patologica e di chirurgia operatoria, che comportano il cadavere, possono essere anticipati e tenuti entro il mese di maggio, previa deliberazione del Consiglio accademico.

Art. 3.

Fermo restando il disposto dell'art. 2 del R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678, gli insegnamenti dell'Istituto, tenuto conto dello stato di fatto, sono i seguenti:

1. Zoologia generale e parassitologia - annuale;
2. Anatomia comparata - annuale;
3. Fisica - annuale;
4. Chimica - annuale;
5. Botanica - annuale;
6. Anatomia degli animali domestici (istologia ed embriologia) - biennale;
7. Anatomia topografica - annuale;
8. Fisiologia degli animali domestici - biennale;
9. Materia medica - annuale;
10. Zootecnia e igiene zootecnica - annuale;
11. Ezoognosia e nozioni di economia rurale - annuale;
12. Patologia generale ed anatomia patologica - biennale;
13. Ispezione delle carni, del latte e delle sostanze alimentari - annuale;
14. Batteriologia ed immunologia - annuale;
15. Patologia e clinica medica e polizia sanitaria - biennale;
16. Malattie infettive - semestrale;
17. Patologia e clinica chirurgica - biennale;
18. Ostetricia - semestrale;
19. Podologia - semestrale;
20. Chirurgia operatoria - semestrale.

Tutte le materie d'insegnamento sono dimostrative e debbono perciò essere corredate da esercitazioni, salvo condizioni speciali riconosciute dal Consiglio accademico.

Le esercitazioni di laboratorio come quelle di clinica possono essere tenute dagli aiuti od assistenti sotto la direzione e la responsabilità dei professori titolari delle cattedre.

Per ciascuno degli insegnamenti indicati ai nn. 6, 12, 15 e 17 del presente articolo il Consiglio accademico può disporre che siano sostenuti due distinti esami.

Il Consiglio accademico, inoltre, stabilisce l'ordine di precedenza degli esami.

I programmi dei corsi come quelli delle esercitazioni devono essere sottoposti ogni anno al coordinamento ed approvazione del Consiglio accademico prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 4.

Tutte le materie elencate nell'articolo precedente sono dichiarate fondamentali; esse portano l'obbligo della iscrizione, della frequenza e dell'esame, e nessun anno di corso è valido se lo studente non si sia iscritto ed abbia ottenuto la frequenza almeno a tre insegnamenti obbligatori.

Art. 5.

L'ordine degli studi, la distribuzione delle materie d'insegnamento, con le ore di lezione settimanali per ogni materia e per ogni corso di esercitazioni, sono stabiliti dal Consiglio accademico e comunicati col manifesto annuale.

Per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria è obbligatorio aver preso iscrizione a tutti i corsi indicati nell'art. 3 e avere superato tutti gli esami speciali relativi.

Art. 6.

Il controllo circa la frequenza degli iscritti alle lezioni ed alle esercitazioni è fatto dai singoli insegnanti, i quali devono tenerne informato il Consiglio accademico nelle sue adunanze.

I professori possono assicurarsi, semprechè lo credano opportuno, per mezzo di colloqui e di prove sperimentali, del profitto ricavato dagli alunni.

Art. 7.

Gli esami di profitto sono tenuti innanzi ad una Commissione di tre membri di cui almeno due professori ufficiali e un libero docente.

Le Commissioni degli esami speciali sono nominate ogni anno dal direttore dell'Istituto su proposta del Consiglio accademico e sono presiedute dal professore ufficiale della materia. In caso di assenza di uno dei membri il presidente della Commissione esaminatrice provvede a sostituirlo.

Solo in caso di legittimo impedimento del professore titolare della materia d'esame può essere chiamato a sostituirlo l'assistente, il quale, però, non può presiedere la Commissione.

La classificazione degli esami è fatta in trentesimi e per ottenere la promozione occorrono 18/30.

Art. 8.

Gli esami di laurea sono sostenuti innanzi ad una Commissione formata di non più di 11 e non meno di 7 membri e fra essi deve esserci almeno un libero docente ed un cultore di medicina veterinaria come membro estraneo.

La Commissione è nominata dal direttore udito il parere del Consiglio accademico costituito dei soli professori di ruolo dell'Istituto. È presieduta dal direttore ed in sua assenza dal più anziano dei professori di ruolo dell'Istituto presenti.

Il candidato deve sostenere la discussione orale di una dissertazione scritta su argomento da lui scelto e svolgere oralmente almeno due su tre tesine da lui indicate in discipline diverse da quella della dissertazione scritta.

La dissertazione scritta e i titoli delle tre tesine debbono essere presentati alla segreteria dell'Istituto non oltre un mese prima dell'inizio della sessione per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio accademico.

La votazione, qualunque sia il numero dei membri intervenuti agli esami di laurea, viene fatta sempre sulla base di 110 punti e per l'approvazione bastano 66/110.

Il candidato ha la facoltà di presentare a sussidio degli esami orali lavori eseguiti in un laboratorio che siano stati preventivamente esaminati dal Consiglio accademico.

Art. 9.

I laureati in medicina e chirurgia e in scienze agrarie e naturali possono essere iscritti al terzo anno di medicina veterinaria, con l'obbligo di frequentare tutti i corsi e superare tutti gli esami prescritti per gli studenti di medicina veterinaria, tranne per le materie di cui abbiano sostenuti gli esami nella Facoltà od Istituto di provenienza. Essi però dovranno frequentare per non meno di un anno i corsi di anatomia normale e di fisiologia e sostenerne gli esami.

I laureati in matematica, fisica, chimica e farmacia possono essere iscritti al secondo anno con l'obbligo di frequentare tutti i corsi e superare tutti gli esami prescritti per gli studenti di veterinaria, salvo quelli che avessero già superati. Essi però dovranno frequentare per un biennio i corsi di anatomia normale e di fisiologia.

Per coloro che abbiano frequentato tutti od in parte i corsi di medicina veterinaria in scuole straniere ed abbiano poi ottenuto l'immatricolazione nell'Istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia, il Consiglio accademico determina caso per caso quali corsi debbano frequentare e quali esami sostenere prima di quello di laurea.

Art. 10.

I laboratori dell'Istituto possono accogliere allievi interni (studenti e laureati) per la ricerca scientifica ed eseguire prestazioni nell'interesse di pubbliche Amministrazioni e di privati.

Le modalità per i contributi da versarsi dagli allievi interni e per le prestazioni a pagamento sono determinate dal Consiglio di amministrazione.

Ogni insegnante di ruolo dell'Istituto può, sotto la sua responsabilità e direzione, nominare assistenti volontari alla propria cattedra.

La proposta di nomina, su designazione del professore ufficiale, va sottoposta al parere del Consiglio accademico e la nomina viene disposta dal direttore dell'Istituto.

Art. 11.

I liberi docenti, che già appartengono all'Istituto e che intendono svolgere un corso libero, debbono presentare al direttore i programmi particolareggiati entro il mese di maggio precedente all'inizio del corso. Il Consiglio accademico decide se il corso a titolo privato sia equipollente ad un determinato corso speciale per la estensione della materia, per il numero delle lezioni ed esercitazioni settimanali, per i mezzi sperimentali di osservazione e dimostrazione che il libero docente comprovi di possedere. In caso affermativo dichiara il corso pareggiato ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135. I corsi liberi che non possono essere dichiarati pareggiati, secondo il presente statuto, sono o parziali o complementari.

Art. 12.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite con le seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dall'Istituto.

Art. 13.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal direttore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo spetta al Consiglio accademico in seguito a relazione del direttore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio accademico, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere sentito dal Consiglio.

Il giudizio del Consiglio accademico è inappellabile.

Art. 14.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal direttore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione a tutti gli Istituti superiori ed a tutte le Università del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altri Istituti superiori o in altre Università sono integralmente applicate nell'Istituto se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi iscritto.

Art. 15.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori dell'edificio dell'Istituto, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 16.

Il Consiglio accademico potrà dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

GIULIANO.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto l'art. 10 dello statuto dei Sindacati interprovinciali fascisti dei giornalisti, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;
Vista la lettera 28 gennaio 1931, n. 2114, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Giorgio Maria Sangiorgi a segretario del dipendente Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti di Bologna;
Visto il verbale della riunione in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del sig. Giorgio Maria Sangiorgi;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del sig. Giorgio Maria Sangiorgi a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti di Bologna.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1931 - Anno IX.
Registro n. 1, Corporazioni, foglio n. 157 — BETTAZZI.

(3281)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1931.
Norme per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 22, recante provvedimenti per l'impianto di cantine sociali ed enopolii.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 22, recante provvedimenti per l'impianto di cantine sociali ed enopolii;

Decreta:

Art. 1.

Le associazioni e gli enti di cui all'art. 1 della legge 6 gennaio 1931, n. 22, che intendono beneficiare dei provvedimenti recati dalla legge stessa, all'atto della domanda di contributo, da presentarsi agli Ispettorati regionali della agricoltura, sono tenuti a comprovare di essere legalmente costituiti ai sensi delle leggi in vigore, ed a fare risultare, dall'estratto del verbale di apposita assemblea, il quantitativo di prodotti che i soci si impegnano di portare annualmente per la vendita in comune alla cantina, stabilimento ed enopolio.

Art. 2.

La domanda anzidetta deve essere, inoltre, corredata di un particolareggiato progetto degli impianti da effettuare o delle opere di ampliamento e miglioramento da compiere, nonchè di un preventivo della spesa occorrente per costruzioni di fabbricati e completo attrezzamento dei medesimi (vasi vinari, macchinario ed attrezzi).

L'ispettore regionale, nel trasmettere la domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attesta, sotto la sua responsabilità, la rispondenza del progetto agli scopi voluti dalla legge e la congruità della spesa preventivata.

Art. 3.

La misura del contributo dello Stato, al quale possono aspirare gli enti di cui all'art. 1, non può essere superiore al 20 per cento della spesa effettivamente sostenuta, quando trattisi di nuovi impianti, e di non oltre il 15 per cento quando trattisi di ampiamenti e di una migliore attrezzatura di impianti già esistenti.

Art. 4.

La corresponsione del contributo avviene a lavori ultimati e debitamente collaudati, da parte di funzionari tecnici designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

L'esame delle domande intese ad ottenere il contributo è deferito ad una Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste e composta:
del direttore generale dell'agricoltura,
di un rappresentante del Ministero delle finanze,
di un rappresentante del Ministero delle corporazioni,
di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

Art. 6.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può invitare a partecipare ai lavori della Commissione, con voto consultivo, funzionari e tecnici specializzati.

Il Ministro stesso può disporre gli accertamenti e le indagini che riterrà necessarie per assicurare l'applicazione della legge.

Roma, addì 31 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI. *Il Ministro per le finanze:* MOSCONI.

(3300)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1931.
Nomina di un commissario straordinario per la Cassa di risparmio di Atri.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduta la lettera 13 aprile 1931, con la quale il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Atri ha rassegnato le dimissioni;

Ritenuta l'urgente necessità di affidare temporaneamente la gestione della Cassa di risparmio predetta ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il sig. cav. rag. Francesco Marsilli è nominato commissario per l'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Atri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(3288)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1931.

Ordinanza di polizia veterinaria concernente provvedimenti per l'importazione di bestiame dall'estero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2889;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533;

Veduta l'ordinanza di polizia veterinaria n. 2 del 29 maggio 1929, che disciplina l'inoltro a destinazione nel Regno degli animali ruminanti e suini in importazione dall'estero;

Riconosciuta la necessità di stabilire la identità del bestiame bovino in importazione nel Regno e di controllare lo stato sanitario di tale bestiame anche all'atto dello scarico nelle stazioni di destinazione;

Ordina:

Art. 1.

Il bestiame bovino in importazione nel Regno, dovrà essere marcato al confine od al porto d'arrivo subito dopo eseguito il controllo veterinario. Il marchio dovrà consistere in adatto bottone metallico, da applicarsi al bordo inferiore del padiglione dell'orecchio destro.

Sulla faccia esterna del bottone dovrà risultare impresso, in modo chiaro e indelebile, il nome del Paese di origine.

Detta marcatura sarà eseguita a cura ed a carico degli importatori e sotto il controllo del veterinario di confine o di porto.

Art. 2.

Il bestiame bovino in importazione dovrà essere sottoposto a controllo veterinario anche alla stazione di destinazione, all'atto dello scarico.

È fatto perciò obbligo all'Amministrazione ferroviaria di non consentire lo scarico del bestiame suddetto senza la presenza del veterinario ed agli importatori di preavvertire in tempo utile il veterinario del Comune in cui trovasi la stazione di destinazione, per il necessario sopraluogo.

Il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli, i Prefetti del Regno, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(3284)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1931.

Estensione alla provincia di Rovigo del divieto di cattura e di uccisione delle talpe.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 28 marzo 1928-VI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 1928, n. 83, con il quale fu vietata la cattura e l'uccisione delle talpe in alcune provincie del Veneto e della Lombardia;

Considerata la necessità di provvedere alle operazioni di difesa contro la grillotalpa anche nella provincia di Rovigo;

Sulla proposta del direttore del Regio osservatorio di fitopatologia di Verona e del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Rovigo;

Decreta:

Art. 1.

Il divieto di cattura e di uccisione delle talpe, sancito con il decreto Ministeriale 28 marzo 1928-VI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 1928-VI, n. 83, è esteso alla provincia di Rovigo.

Art. 2.

Il prefetto della Provincia anzidetta, con suo decreto, provvederà a delimitare le zone nelle quali è obbligatorio il divieto di cui all'articolo precedente, inteso il direttore del Regio osservatorio di fitopatologia di Verona ed il direttore della locale Cattedra ambulante di agricoltura, tenuto conto delle condizioni colturali di ciascuna zona, nonchè delle necessità di difesa degli argini di bonifica.

Art. 3.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto sono punite ai sensi del citato decreto Ministeriale 28 marzo 1928-VI.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Foglio annunzi legali della provincia di Rovigo.

Roma, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(3287)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1931.

Ammissione dell'industria dei vetri infrangibili ad impiegare alcool denaturato in esenzione d'imposta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento per l'applicazione di detta imposta, approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione dei vetri infrangibili è ammessa, per la preparazione delle soluzioni di gelatina occorrenti nella lavorazione di detti vetri, a fruire delle agevolezze consentite all'alcool denaturato.

Art. 2.

La denaturazione dovrà avvenire presso lo stabilimento produttore dell'alcool, in presenza degli agenti della finanza, mediante aggiunta ad ogni ettolitro di spirito di tre litri di acetone.

Art. 3.

L'alcool così denaturato sarà spedito con bolletta di cauzione allo stabilimento nel quale dovrà essere impiegato e quivi, qualora non sia immediatamente impiegato nella formazione della miscela gelatinosa, dovrà essere introdotto in apposito magazzino assimilato a quelli doganali di proprietà privata.

L'estrazione dello spirito dal suindicato magazzino e la formazione della miscela gelatinosa dovranno in ogni caso essere effettuate in presenza degli agenti di finanza.

Art. 4.

L'acetone dovrà essere previamente esaminato dal competente Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette.

Roma, addì 1° maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(3285)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1931.

Norme per l'importazione in esenzione da diritti di confine di orzo distico destinato alla semina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 352, che accorda la franchigia doganale, per un quantitativo annuo di duemila quintali di orzo distico destinato alla semina;

D'intesa con i Ministeri delle corporazioni e dell'agricoltura e delle foreste;

Determina:

Art. 1.

Le domande per importazione in franchigia di orzo distico, destinato alla semina, devono essere rivolte al Ministero delle finanze dai coltivatori che vi abbiano interesse, per il tramite delle Cattedre ambulanti di agricoltura aventi giurisdizione sulle località dove si pratica la coltura di detto cereale.

Art. 2.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura trasmettono le domande, con motivato parere, alla Federazione italiana dei consorzi agrari la quale ne cura l'invio al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e imposte indirette, formulando proposte concrete per il riparto tra gli interessati del contingente di quintali duemila ammesso alla importazione in esenzione da diritti di confine.

Art. 3.

In base alle domande anzidette, e tenuto conto dei pareri delle Cattedre ambulanti di agricoltura e delle proposte della Federazione italiana dei consorzi agrari, il Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane, procede alla ripartizione tra i richiedenti del contingente suindicato.

Art. 4.

Per i quantitativi di orzo distico importati in esenzione ai sensi e per i fini del citato R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 352, e che risultino comunque impiegati in usi diversi saranno dovuti i diritti di confine relativi, senza pregiudizio delle penalità che si rendessero applicabili ai sensi della legge doganale.

Roma, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(3286)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1931.

Autorizzazione alla Banca nazionale dell'agricoltura in Milano a prendere il seguito degli affari della Banca cooperativa degli agricoltori monferrini.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima « Banca nazionale dell'agricoltura » con sede in Milano, è autorizzata a prendere il seguito degli affari — assumendone le passività — della Banca cooperativa degli agricoltori monferrini insediandosi nella sede di quest'ultima in Casal Monferrato e nelle dipendenze della stessa esercitate in: Altavilla, Cellamonte, Moncalvo, Ottiglio, Tonco e Villadeati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(3299)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1931.
Caratteristiche dei buoni del Tesoro novennali 1940.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 5 maggio 1931-IX, n. 450, concernente la emissione di quattro nuove serie di buoni del Tesoro novennali a premi;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1931, col quale vengono dettate le norme per l'emissione delle predette quattro serie di buoni;

Determina:

I buoni del Tesoro novennali al portatore a premi, creati col R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, sono emessi dalla Direzione generale del Tesoro e stampati su carta di color rosa portante, ai margini esterni e nello spazio, fra il corpo del titolo ed il prospetto delle cedole, una decorazione in filigrana a chiaro-scuro raffigurante un intreccio di foglie di alloro con bacche legate nel mezzo di ciascun lato e negli angoli con nastro.

La decorazione in filigrana del margine verso la matrice è interrotta nel centro dalla leggenda « *Regno d'Italia* ».

Nei due angoli inferiori del corpo del titolo la carta porta due filigrane raffiguranti: quella a sinistra di chi guarda, una Cerere; quella a destra, una Minerva loricata.

La parte del foglio su cui sono stampate le cedole porta, nel centro di ciascuna cedola, in filigrana in chiaro, in un disco oscuro, il numero ordinale delle cedole.

I buoni dei primi sei tagli e, cioè, quelli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 e 20.000 sono stampati nel recto litograficamente e tipograficamente; nel verso tipograficamente; i buoni dei tagli da L. 50.000 e 100.000 sono stampati, tanto nel recto quanto nel verso, calcograficamente.

Ciascun buono porta stampato nella facciata anteriore (recto) il corpo del titolo con la relativa matrice da servire per metà come contro matrice e il prospetto delle diciotto cedole semestrali disposte su due colonne e la cui numerazione progressiva comincia nella fila esterna dal basso verso l'alto.

La facciata posteriore (verso) del corpo del titolo è divisa in tre parti e porta stampato: nella parte in alto, la tabella delle estrazioni dei premi; nella parte mediana, su di un fondo con disegni a cicloide, che porta nel centro lo stemma d'Italia ed è racchiuso in una cornice di foglie d'alloro del tipo di quella della filigrana, la leggenda « *buono del Tesoro novennale* » con l'indicazione della serie; in basso, lo spazio per le annotazioni relative al pagamento dei premi.

La facciata posteriore del prospetto delle cedole, porta stampato per ciascuno: nel centro, un disegno a cicloide a forma di losanga con uno spazio bianco nel mezzo in corrispondenza della filigrana; in alto, nei due lati, il numero ordinale di ciascuna cedola; ed in basso, la leggenda « *pagabile nel Regno* ».

La stampa della parte anteriore del buono nel corpo del titolo è costituita:

da una impressione litografica a linee ondulate ricoprente tutto il corpo del titolo interrotta soltanto nello spazio, fra la cornice ed il grande fregio decorativo centrale, ove è invece ripetutamente stampata in minutissime lettere la leggenda « *buono del Tesoro* »;

sopra la detta stampa litografica è impresso tipograficamente in chiaro un grande fregio rappresentante figure le quali simboleggiano le Vittorie che risollevano l'Italia. In alto del fregio tra la data IV - XI - MCMXVIII, appare la scritta « *tra le consacranti vittorie* »;

il fregio è racchiuso da una cornice di foglie di alloro con bacche legate nel mezzo di ciascun lato e negli angoli con nastri, stampato in oscuro. La cornice è sormontata dalla scritta « *Regno d'Italia* » ed è fiancheggiata da due alti Fasci Littori. Nell'interno della cornice, sopra il fregio, sono stampati in alto la leggenda su due righe « *buono del Tesoro novennale a premi pagabile nel Regno* », ed in basso il numero dei buoni rappresentati dal titolo e la relativa numerazione. Sotto la cornice è stampata una leggenda indicante il numero della serie, il numero dei buoni di ciascuna serie, il valore di ciascun buono, la data ed il numero del Regio decreto-legge che autorizza l'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, la misura dell'interesse annuo, le esenzioni fiscali e la data della scadenza. Sotto la citata leggenda, a sinistra, sono stampati: la data di emissione ed il riferimento alle norme stampate a tergo relative al pagamento delle cedole semestrali e dei premi e al rimborso del capitale; a destra, sotto la leggenda « *Il direttore generale del Tesoro* », vi è la firma in fac-simile del medesimo e lo spazio riservato per annotarvi l'indicazione del luogo e della data del rilascio.

Nel corpo del titolo, in basso, nel mezzo, è impresso a secco ed a forte rilievo lo stemma dello Stato, circondato dalla leggenda « *Regno d'Italia* ».

La stampa del prospetto e delle cedole è costituita:

in ciascuna delle diciotto cedole da una cornice impressa nello stesso colore del fregio e simile a quella del corpo del titolo, nella quale, nel lato di sinistra, in uno spazio bianco, vi è l'indicazione della serie ed in quello di destra in uno spazio ugualmente bianco, l'indicazione del Regio decreto-legge di emissione. In alto, dentro una targa sovrapposta alla cornice, è impresso il numero della cedola; a sinistra, sovrapposta alla stampa della cedola sino a ricoprire la cornice, è impressa una targa nella quale figura un puttino che solleva una lira; nello spazio interno è stampata ripetutamente in minutissime lettere, la leggenda « *buono del Tesoro* » interrotta a destra, nel centro, da uno spazio circolare bianco nel quale è impresso a rilievo il bollo a secco raffigurante lo stemma dello Stato.

Nell'interno della cornice è stampata nello stesso colore oscuro delle leggende del corpo del titolo, la leggenda « *buono del Tesoro novennale 5 % a premio* », il valore di ciascuna cedola, la relativa scadenza, il numero dei buoni rappresentati dal titolo e la relativa numerazione.

Le serie sono distinte tra di loro da diversa colorazione nella stampa a tergo. La prima serie è stampata in colore verde, la seconda in colore ocra, la terza in colore rosso, la quarta in colore azzurro.

Ugualmente sono distinti da diverse colorazioni i tagli dei titoli:

a) il fondo dei titoli e delle cedole è stampato: in color rosa per i tagli da L. 500 e da L. 1000; in colore violetto per quelli da L. 2000; in colore ocra per quelli da L. 5000; in colore azzurro per quelli da L. 10.000; in colore verde per quelli da L. 20.000; in colore verde per i buoni calcografici da L. 50.000 e in colore rosso chiaro per quelli, parimenti calcografici, da L. 100.000;

b) le cornici e le leggende sono stampate: in colore rosso cupo per i buoni da L. 500 e da L. 1000; in colore viola oscuro per quelli da L. 2000; in color bistro per quelli da L. 5000; in colore azzurro cupo per quelli da L. 10.000; in colore verde cupo per quelli da L. 20.000; in colore verde oscuro per i buoni calcografici da L. 50.000 e in colore rosso oscuro per quelli, parimenti calcografici, da L. 100.000.

Roma, addì 12 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(3317)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-28700.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romano Ierchig di Ettore, nato a Trieste il 20 settembre 1903 e residente a Trieste, via del Ghirlandaio n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cerchioli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romano Ierchig è ridotto in « Cerchioli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Margherita Slama in Ierchig di Francesco, nata il 25 maggio 1907, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2015)

N. 11419-24323.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kekez fu Giuseppe, nato a Spalato il 16 marzo 1903 e residente a Trieste, via Pitteri n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Checchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Kekez è ridotto in « Checchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2016)

N. 11419-30437.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Damiano Veliach fu Giuseppe, nato a Muggia il 2 ottobre 1901 e residente a Muggia, Albaro Vescovà n. 166, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Veglia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Damiano Veliach è ridotto in « Veglia ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vittoria Coslan in Veliach di Giuseppe, nata il 25 settembre 1900, moglie;
2. Oreste di Damiano, nato il 22 agosto 1920, figlio;
3. Palma di Damiano, nata l'11 luglio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2017)

N. 11419-33661.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Zagrajsek di Giuseppe, nato a Trieste il 27 maggio 1901 e residente a Trieste, via Pasquale Besenghi n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zagrandi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Zagrajsek è ridotto in « Zagrandi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2018)

N. 11419-33663.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Zagrajsek di Giuseppe, nato a Trieste il 17 maggio 1899 e residente a Trieste, via Pasquale Besenghi n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zagrandi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Emilio Zagrajsek è ridotto in « Zagrandi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Ambrosich in Zagrajsek fu Matteo, nata il 25 novembre 1897, moglie;
2. Sergio di Emilio, nato il 10 febbraio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2019)

N. 11419-33662.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Sofia Zagrajsek di Giuseppe, nata a Trieste l'11 gennaio 1903 e residente a Trieste, via Pasquale Besenghi n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zagrandi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Sofia Zagrajsek è ridotto in « Zagrandi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2020)

N. 11419/1365/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome sig. Kocijancic Giacomo di Matteo, nato a Covedo il 9 luglio 1874 e residente a Trieste, via G. Belli, 49-III, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Stranscak di Antonio, nata il 13 marzo 1885, moglie;
2. Giustina di Giacomo, nata il 28 luglio 1907, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 22 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2058)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 7 maggio 1931-IX, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 431, riguardante il trattamento doganale dei bottoni di madreperla.

(3301)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale, per conto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 7 maggio 1931, il disegno di legge per la conversione in legge del R. de-

creto-legge 9 aprile 1931, n. 410 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 1931, n. 102) concernente la concessione di un nuovo termine per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume.

(3302)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Varianti al concorso bandito per sei posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione dell'interno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduti il decreto Ministeriale 1° aprile 1931 col quale viene indetto un concorso per esame a sei posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione dell'interno fra i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, i quali al 18 dicembre 1930 appartengano al gruppo *C* dei ruoli delle Amministrazioni anzidette;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Le prove scritte del predetto concorso anzichè nei giorni 26, 27 e 28 giugno, avranno luogo in Roma nei giorni 27, 28 e 30 giugno 1931.

Il prefetto capo dell'Ufficio del personale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 aprile 1931 - Anno IX.

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(3282)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note fra l'Italia e la Norvegia.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 30 aprile 1931.

Signor Ministro,

Come la S. V. ha presente, l'Accordo italo-norvegese concluso in Roma il 31 luglio 1930, per l'abolizione della formalità del visto consolare sui certificati di origine e sulle fatture commerciali prevede nel suo alinea 4 uno scambio di note successivo per stabilire la data dell'entrata in vigore di esso.

Ho l'onore pertanto di proporre alla S. V. che quell'Accordo entri in vigore il 15 maggio 1931.

Gradisca, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

GRANDI.

Signor *Johannes Irgens*
Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario
di Norvegia in

ROMA

LEGATION ROYALE DE NORVEGE

Rome, le 30 avril 1931.

Monsieur le Ministre,

J'ai eu l'honneur de recevoir la Note en date d'aujourd'hui par laquelle Votre Excellence a bien voulu me communiquer ce qui suit:

« Comme Vous le savez, l'accord norvégien-italien conclu à Rome le 31 juillet 1930 pour l'abolition de la formalité du visa consulaire sur les certificats d'origine et sur les factures commerciales prévoit dans son alinéa 4 un échange successif de Notes pour établir la date de son entrée en vigueur.

« J'ai partant l'honneur de Vous proposer que ledit Accord entre en vigueur le 15 mai 1931 ».

Par la présente j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que mon Gouvernement adhère volontiers à Votre proposition de fixer l'entrée en vigueur dudit Accord au 15 mai 1931.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

IRGENS.

Son Excellence
Monsieur l'Hon. *Grandi*
Ministre des Affaire Etrangères, etc. etc.

ROME

(3303)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 6 maggio 1931-IX sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Spada ing. Mario a segretario del Sindacato provinciale fascista ingegneri di Brescia.

Scarzella ing. Aldo a segretario del Sindacato provinciale fascista ingegneri di Massa Carrara.

Miliani ing. Luigi a segretario del Sindacato provinciale fascista ingegneri di Rovigo.

Cecconi ing. Alessandro a segretario del Sindacato provinciale fascista ingegneri di Palermo.

Pedrazza Gorlero ing. Ernesto a segretario del Sindacato provinciale fascista ingegneri di Verona.

Nardelli dott. Alessandro a segretario del Sindacato provinciale fascista medici di Trento.

Pasquale Frusciante a segretario del Sindacato provinciale fascista coloni e mezzadri di Salerno.

(3293)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 80 — Numero del certificato provvisorio: 7156 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Fabbri Arnaldo — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 90 — Numero del certificato provvisorio: 929 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 10 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Barilli Arnaldo fu Cecrope, dom. in Parma — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 91 — Numero del certificato provvisorio: 6288 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Natali Giuseppe fu Giampio, dom. in Rotella (Ascoli Piceno) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 93 — Numero del certificato provvisorio: 12309 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 4 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Toto Laura fu Domenico, dom. in Foligno (Perugia) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 94 — Numero del certificato provvisorio: 10793 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Emilia — Intestazione: Soliani Gorizia e Cincumeto fu Primo minori — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 94 — Numero del certificato provvisorio: 10794 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Emilia — Intestazione: Soliani Primo fu Domenico — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 95 — Numero del certificato provvisorio: 26703 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Rega Santolo fu Nicola, dom. in Pago del Vallo di Lauro (Avellino) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 97 — Numero del certificato provvisorio: 3667 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Capra D. Eugenio fu Carlo, dom. in Frassineto Po (Alessandria) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 97 — Numero del certificato provvisorio: 3729 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Capra D. Eugenio fu Carlo, dom. in Frassineto Po (Alessandria) — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 28 febbraio 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1216)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 63 — Numero del certificato provvisorio: 3199 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Cuneo — Intestazione: Fornaseri Guido fu Giovanni Pietro, domiciliato in Cuneo — Capitale: L. 1800.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 64 — Numero del certificato provvisorio: 8000 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Mantova — Intestazione: Piccoli Emilio fu Andrea, domiciliato a Goito (Mantova) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 66 — Numero del certificato provvisorio: 16428 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Bari — Intestazione: Cooperativa edilizia di Terlizzi (Bari) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 67 — Numero del certificato provvisorio: 3118 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Trapani — Intestazione: Lauri Angelo e Ficara Maria coniugi — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 68 — Numero del certificato provvisorio: 2174 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Como — Intestazione: Mutualità scolastica del comune di Bisozzo (Varese) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 69 — Numero del certificato provvisorio: 4908 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Forlì — Intestazione: Fiuzzi Gaetano fu Giovanni, domiciliato in Cesena — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 70 — Numero del certificato provvisorio: 31105 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 febbraio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Treviso — Intestazione: Dalla Colletta Augusto di Agostino — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(21)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 121.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 145 — Data: 12 novembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Pota Rosa fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: 24,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 11 aprile 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1660)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 101.

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 maggio 1931 - Anno IX

Francia	74.67	Oro	368.54
Svizzera	368.16	Belgrado	33.60
Londra	92.91	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.678	Albania (Franco oro)	368.50
Spagna	193.50	Norvegia	5.112
Belgio	2.659	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.55	Svezia	5.123
Vienna (Schillinge)	2.688	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.60	Danimarca	5.115
Romania	11.36	Rendita 3,50 %	71.20
Peso Argentino Oro	13.69	Rendita 3,50 % (1902)	66.775
Peso Argentino Carta	6.01	Rendita 3 % lordo	43.40
New York	19.10	Consolidato 5 %	83.075
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3,50 %	79.575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Perdita di certificati.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	397666	Mensa vescovile ed abbaziale di Velletri (Roma) . . . . . L.	10 —
»	445577	Mensa vescovile di Velletri (Roma) . . . . »	55 —
»	229688	Di Cataldo Carlo fu Francesco, domiciliato in New York . . »	750 —
»	7174 Polizza combattenti	Origlia Carlo fu Secondo, domiciliato in Torino . . . . »	20 —
»	302185	Robino Delfino fu Giuseppe, presunto assente, sotto la curatela di Brosio Giuseppe di Giovanni, domic. in Torino . . »	170 —
»	466946	Girotto Maria fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Calosso Lucia fu Sebastiano, vedova Girotto, domic. in Torino . . . . »	50 —
»	487727	Zucchino Alfredo di Augusto, minore sotto la patria potestà del padre, domic. in Piverone (Aosta) . . . . . . »	200 —
»	507219	Rosa Renato fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Zozzoli Maria fu Pietro, vedova di Rosa Giacomo, domic. in Torino . . . . »	590 —
»	237192 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cravetto Giuseppina, nubile, Ettore ed Oreste fu Bernardo eredi indivisi del padre, domic. in Torino . » per l'usufrutto: Ratto Margherita fu Giuseppe, vedova di Cravetto Bernardo, domic. in Torino.	200 —
3.50 %	462107	Beneficio Cappellaniale del SS. Sacramento in Portogruaro (Venezia) . . . . »	7 —
»	276281 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Prole nascitura dal legittimo matrimonio da Vianini Spirito fu Giovanni, domic. a Mezzana Mortigliengo (Novara) . . . . » per l'usufrutto: Congiuntamente vita durante a Vianini Spirito fu Giovanni ed alla di lui moglie Boggio Carolina fu Giovanni, domic. in Mezzana Mortigliengo (Novara) ed eventualmente alla moglie posteriore dello stesso Vianini Spirito.	371 —
Cons. 5 %	283816	Beneficio parrocchiale in Visco (V. G.) . . . . »	210 —
»	283818	Chiesa parrocchiale S. Maria di Visco (V.G.) vincolata in parte. »	185 —
»	8097 Polizza combattenti	Ricciardelli Michele di Enrico, domic. in Santa Paolina (Avellino) . . . . »	20 —
»	15143 Prestito Littorio	De Stefano Caterina fu Raffaele, moglie di Monopoli Giuseppe, domic. in Trinitapoli (Foggia) . . . . »	25 —
3.50 %	634540	Sirtori Giacomo fu Giuseppe, domic. in Milano . . . . »	875 —
Cons. 5 %	245571	Chiesa parrocchiale di Callabiana (Novara) . . . . . . »	65 —
3.50 %	9870	Intestata come la precedente . . . . »	7 —

Roma, 31 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(29)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Perdita di certificati.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	730103 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Guidi Carlotta fu Serafino, nubile, domiciliata in Milano . . . L. per l'usufrutto: Arrigo Maria fu Angelo, ved. di Guidi Serafino, dom. in Milano.	101,50
Cons. 5 %	235254	Colombini Gino di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Ponsacco (Pisa) . . . L.	100 —
»	5492 Littorio	Coia Giovanni fu Angelo, domic. in Cerasuolo (Campobasso) vincolata . . . L.	500 —
3.50 %	563413 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: De Giovannini Ercolina fu Francesco, moglie di Doveri Giuseppe, dom. in Milano . . . L. per l'usufrutto: Peter Maria di Antonio, ved. di De Giovannini Francesco, dom. in Brisino (Novara).	7 —
»	563414 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: De Giovannini Teresa fu Francesco, nubile, dom. in Brisino (Novara) . . . L. per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	7 —
»	98797	Opera Parrocchiale di Podenzano (Piacenza) . . . L.	472,50
»	190166	Intestata come la precedente, vincolata . . . L.	434 —
»	234916	Intestata come la precedente, vincolata . . . L.	133 —
Cons. 5 % (1861)	1333537 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mastrilli Maria fu Marcello minore sotto la tutela della madre Sirignano Cristina-Giulia di Felice, ved. di Ruopoli Antonello, dom. in Napoli . . . L. per l'usufrutto: Sirignano Cristina-Giulia di Felice, ved. di Ruopoli Antonello, dom. in Napoli.	175 —
3.50 %	205243	Ferrari d'Epaminonda Isabella fu M.se Luigi, nubile, dom. in Cosenza, vincolata. . . . L.	45.50
»	206261	Intestata come la precedente, vincolata . . . L.	129,50
Cons. 5 %	48022	Ferrari d'Epaminonda Isabella fu Luigi moglie di Tafuri Vincenzo, dom. in Cosenza, vincolata. . . . L.	340 —
»	169189 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Salomone Giacinta di Giuseppe, ved. di Raimondi Bartolomeo, dom. in Cuneo . . . L. per la proprietà: Raimondi Pietro fu Bartolomeo, minore sotto la p. p. della madre Salomone Giacinta di Giuseppe, vedova Raimondi, dom. in Cuneo.	40 —
»	169190 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . L. per la proprietà: Raimondi Giuseppe fu Bartolomeo, minore ecc. come la proprietà precedente.	40 —
»	303553	Fabbriceria Parrocchiale di Gabbioneta (Cremona), vincolata . . L.	25 —
3.50 %	95386	Legato Penazzi amministrato dalla fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Gabbioneta (Cremona) . . . L.	14 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	156512	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Gabbioneta (Cremona). L.	339, 50
»	231508	Fabbriceria Parrocchiale di Gabbioneta (Cremona) . . . . L.	14 —
»	247093	Fabbriceria Parrocchiale di Gabbioneta (Cremona) per il legato Penazzi . . . . L.	7 —
»	252825	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Gabbioneta (Cremona). L.	52, 50
»	326623	Chiesa Parrocchiale di Gabbioneta (Cremona) . . . . . L.	35 —
»	408809	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Gabbioneta (Cremona). L.	17, 50
»	433735	Intestata come la precedente . . . . . . L.	3, 50
»	508882	Toderi Carlo-Giuseppe e Pia di Pio, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Cornialdo (Ancona) . . . . L.	56 —
Cons. 5 %	433783	Monticelli Ada-Elena fu Mariano, minore sotto la p. p. della madre Clary Elvira fu Basisio, ved. di Monticelli Mariano, dom. in Putignano (Bari) . . . . —L.	150 —
»	19902 Littorio	Zappalà Carmela fu Alfio minore sotto la p. p. della madre Patanè Giovanna, ved. Zappalà, dom. in Nunziata, frazione di Mascali (Catania) . . . . L.	335 —
3.50 %	214796 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ospedale e Ricovero di Mendicità di Canicattì (Girgenti) . . . . L. per l'usufrutto: Lo Brutto Diego di Michele, dom. in Canicattì.	364 —
»	245930 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . L. per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	7 —
Cons. 5%	28187	Giancarlo Luigi fu Alessandro, dom. in New York . . . . L.	250 —

Roma, 28 febbraio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: GIARROCCA.

(1219)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.